



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.144 dell'11/06/2020 – 10/07/2020 Udienza pubblica del 09/06/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo: Demanio Marittimo– Legge di stabilità regionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Introduzione di una disciplina transitoria e di procedure amministrative semplificate per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime – Inammissibilità.</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt.97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Le questioni sollevate risultano proposte in maniera assertiva, oltre che generica e prive di adeguata motivazione. Richiamando un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora emanato e senza indicare alcuna ulteriore disposizione normativa statale, non espongono argomenti di merito che specifichino il contrasto con la disposizione regionale impugnata. Le previsioni statali contenute nell'art.1, commi 246 e da 675 a 684, della legge n.145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) non sono sovrapponibili alla disposizione impugnata in quanto attengono alla durata di concessioni già in essere, mentre la norma regionale riguarda il rilascio di nuove concessioni demaniali. Anche la doglianza prospettata in riferimento al principio di buon andamento è generica e priva di adeguata motivazione, risultando quindi parimente inammissibile: i lamentati dubbi interpretativi e le incertezze riguardo alla chiara individuazione delle norme di legge applicabili (statali o regionali) si rivelano nella specie meramente ancillari alla censura precedente.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art.24 della legge della Regione Siciliana 22/02/2019, n.1.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 97 secondo comma e 117 secondo comma, lettere e) della Costituzione.</p>



	<p>Norme interposte Art.1, commi 246 e da 675 a 684, della legge n.145/2018 .</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo: Demanio marittimo – Legge di stabilità regionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto - Inammissibilità.</p> <p>Testo: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost. L’ambito materiale al quale ricondurre la norma impugnata non è “tutela della concorrenza” bensì quello tributario. Per come evocati, il parametro e le norme interposte risultano, dunque, del tutto inconferenti e, mancando ogni motivazione circa la loro riferibilità alle norme regionali impugate, la questione risulta inammissibile. Parimenti inammissibile è la questione promossa con riferimento al principio di buon andamento, in quanto la censura è strettamente dipendente dall’asserita violazione del riparto di competenze legislative. Va altresì rilevato che l’esito di inammissibilità della questione posta sull’art.25 della legge della Regione Siciliana n.1 del 2019 impedisce di prendere in considerazione il sopravvenuto art.6 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n.8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei mariana resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta) che, successivamente al deposito del ricorso, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del suddetto art.25.</p>
NOTE	<p>Atti oggetto del giudizio Art.25 della legge della Regione Siciliana 22/02/2019, n.1.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 97 secondo comma, 117 secondo comma, lettera s) della Costituzione.</p> <p>Norme interposte Art. 1, commi da 675 a 684 della legge n. 145 del 2018.</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp.ull@regione.sicilia.it